

Ipotesi di integrazione disegno di legge n. 2144

Per quanto riguarda l'abilitazione dei Farmacisti alla somministrazione dei vaccini prevista all'art. 20, si pone il problema della gestione di eventuali reazioni al vaccino che possano insorgere nel breve periodo di osservazione previsto dalla norma. Attività che, di norma, non è in possesso della figura professionale del Farmacista. Vero è che la formazione di queste figure professionali, ai sensi del comma 465, è demandata a corsi specifici gestiti dall'Istituto Superiore di Sanità. Non è però certo che le attività di primo soccorso, in caso di reazioni al vaccino, siano inserite nei programmi formativi. Per cui, alla lettera h dell'art. 20, dopo le parole: "opportunamente formati", andrebbe aggiunto: "anche per quanto riguarda le attività di primo soccorso in caso di reazione al vaccino". L'art. 20 diventerebbe quindi

Titolo III Misure in materia di salute e sicurezza Art. 20. Vaccini e farmaci

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

h) il comma 471, è sostituito dal seguente: «471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati, **anche per quanto riguarda le attività di primo soccorso in caso di reazione al vaccino**, con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.